

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 gennaio 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13.

Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza
n. 3485) Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 18 novembre 2005.

Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.

Pag. 14

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 23 dicembre 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Medaglia d'oro» Pag. 18

DECRETO 13 gennaio 2006.

Accettazione delle scommesse a quota fissa su competizioni sportive e non sportive di primario rilievo nazionale ed internazionale. Pag. 19

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Guido Gonella, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,45 Pag. 21

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Associazione Intercultura - Onlus, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60. Pag. 22

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo dedicato alla partecipazione italiana al programma di esplorazione di Marte, nel valore di € 0,80. Pag. 23

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della 32ª America's Cup «Trapani-Louis Vuitton Acts 8 & 9», nel valore di € 2,80 Pag. 25

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma». Pag. 26

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano». Pag. 26

DECRETO 4 gennaio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», con decreto 27 febbraio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò Pag. 28

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese Pag. 28

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia Pag. 29

DETERMINAZIONE 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Rimini Pag. 29

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Comunicato di autorizzazione dell'attività e di approvazione della modifica statutaria di «Forma.Temp», in Roma Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16/L

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

06G0018

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

06A00547

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13.

Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati *standard* di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 2.

Divieti di iscrizione e di navigazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga a oltre quindici anni.

2. L'accesso ai porti, ai terminali *off-shore* e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti petroliferi, è vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni.

3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.

Art. 3.

Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 12 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.

5. Il contributo di cui al presente articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è in ogni modo corrisposto in conformità alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002.

6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei

lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.

9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.

10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 10 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di *leasing* o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.

5. Il contributo di cui al presente articolo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Nel caso di demolizione di unità navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

7. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale, come stabilita dalla normativa vigente in materia.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Promozione della ricerca in campo navale

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonché quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.

2. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Adeguamento delle sanzioni

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «da 1.033 euro a 6.197 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.066 a 12.394 euro».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3528):

Presentato dall'on. LION il 10 gennaio 2003.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 4 dicembre 2003, con pareri delle commissioni I, III, V, VIII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 4 febbraio 2004; 1° aprile 2004; 30 luglio 2004; 22 settembre 2004; 16 dicembre 2004; 25 maggio 2005; 16 e 23 giugno 2005.

Esaminato in aula il 27 giugno 2005 e approvato in un Testo unificato con i numeri 4104 (DUCA ed altri); 4362 (IANNUCILLI ed altri); 4775 (GIBELLI); 4816 (ROSATO ed altri) il 28 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3518):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 5 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione in sede referente il 7-12 luglio 2005; 16 e 23 novembre 2005.

Relazione scritta annunciata il 5 dicembre 2005 (atto n. 3518-A relatore sen. GRILLO).

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 13 dicembre 2005 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato ed approvato dalla 8ª commissione in sede deliberante il 14 dicembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota all'art. 1:

— La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2001, n. 61.

Nota all'art. 2:

— Il regolamento CE n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni, relativo all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 64 del 7 marzo 2002.

Nota all'art. 3:

— L'art. 143 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 143 (*Nazionalità dei proprietari di navi italiane*). — 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

2. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

3. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.».

— L'art. 149 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 149 (*Abilitazione delle navi alla navigazione*). — 1. Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

2. A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.».

— Gli articoli 2, comma 2 e 4, commi 1 e 2 della citata legge n. 51/2001, sono i seguenti:

«Art. 2 (*Contributo per la demolizione del naviglio*). — (*Omissis*).

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità.

(*Omissis*).».

«Art. 4 (*Limiti di operatività e decadenza dai benefici*). — 1. Le imprese armatoriali che beneficino del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse imprese.

2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.».

— La decisione 2002/868/CE della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 307 dell'8 novembre 2002.».

— L'art. 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, così recita:

«Art. 11 (*Legge finanziaria*). — (*Omissis*).

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

(*omissis*);

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

(*omissis*).».

Nota all'art. 4:

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287, così recita:

«2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8 (Conferenza stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Per l'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978 si vedano le note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183, così recita:

«Art. 6. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate ed innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.».

— L'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1998, n. 283, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confindustria-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.».

— L'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 (Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1976, n. 130, così recita:

«Art. 4. — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

- d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
- e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
- f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
- h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
- i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 51 del 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale*). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il

Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. L'art. 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 83 (*Divieto di transito e di sosta*). — Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende».

3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 a 12.394 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.».

06G0016

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3485).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista la richiesta del Presidente della provincia autonoma di Bolzano, formulata con nota del 13 ottobre 2005, con la quale si rappresenta la grave situazione di rischio in atto alle pendici del Monte Croce in Val

Badia che potrebbe creare situazioni di grave pericolo ad alcune abitazioni della località San Leonardo nel comune di Badia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 2005, n. 3420, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale»;

Vista la nota del 27 settembre 2005 del sindaco di Bari;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, n. 3410, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;

Viste le note, del 13 dicembre 2005, del Presidente della regione Puglia e del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

Vista la nota del 26 ottobre 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante del comune di Mira;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione della Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi del sisma dell'8 ottobre 2005, nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1° agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 recante la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Dirigente del Settore programmazione interventi di protezione civile della regione Campania;

Vista la nota del 30 settembre 2005 del Presidente della regione Emilia Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, n. 3455, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto»;

Vista la nota in data 8 novembre 2005 del Prefetto di Genova - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre

2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3404 del 25 febbraio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, con cui il Presidente della provincia di Rieti è stato nominato Commissario delegato per il definitivo superamento della situazione di criticità determinata dai summenzionati eventi sismici;

Vista la nota del 12 ottobre 2005, con cui il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla sopra richiamata ordinanza n. 3452/2005;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Vista la nota del 13 settembre 2005 del Sindaco di Cortenova in provincia di Lecco, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi;

Vista la nota del 17 ottobre 2005 della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

Vista la nota del 16 novembre 2005 della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17622 dell'11 ottobre 2005 e la nota del direttore del settore infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot. 16/ris;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 1° dicembre 2005;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonché facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza della frana in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione della località di San Leonardo nel comune di Badia, è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 2.

1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella città di Bari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire al Sindaco di Bari l'importo di euro 130.700,00, a carico del Fondo della protezione civile, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 3.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 è soppresso il periodo «a valere sulle risorse stanziato dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311».

2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, è soppresso il periodo «collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.

4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse.

5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, è autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive all'uopo costituito, composto da sei unità di personale individuate dal medesimo Commissario delegato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, l'indennità operativa prevista dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, è elevata del 20%.

Art. 5.

1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dal comune di Mira.

Art. 6.

1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo è destinato per la situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, inerente alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il medesimo territorio regionale.

Art. 7.

1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere con ogni urgenza all'espletamento delle necessarie iniziative dirette al superamento del predetto contesto emergenziale è assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste.

Art. 8.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, è aggiunto il seguente comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorità locali dei neces-

sari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonché a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione».

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470.

3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella Repubblica del Pakistan colpito dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3470/2005, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di due unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nelle attività emergenziali di protezione civile, e di cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto personale continua a beneficiare del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 9.

1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per la realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di cui all'elenco alla stessa nota allegato da porre in essere sulla base di un apposito programma per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto, ed al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, è assegnata alla medesima Regione la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 10.

1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia Romagna, con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005, è asse-

gnata all'Agenzia interregionale per il fiume Po la somma di euro 3.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del bacino del fiume Po.

Art. 11.

1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale inerente alla crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida, è autorizzato ad avvalersi di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, in aggiunta a quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 1999 e successive modificazioni.

2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

Art. 12.

1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare alla Comunità delle Clarisse un contributo straordinario di euro 978.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, per gli adempimenti necessari alla ristrutturazione del Monastero di S. Agnese ubicato nella città di Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici.

2. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, è prorogato fino 31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

Art. 13.

1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005.

2. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita. A tal fine il Commissario dele-

gato è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di un'unità, nonché a reperire personale dipendente della regione e degli enti locali in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quattro unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili destinate alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui al 1° e 2° piano stralcio degli interventi approvato rispettivamente con delibere del sub-Commissario *pro-tempore* rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 è soppresso.

Art. 14.

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla medesima regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.

Art. 15.

1. Per il completamento delle attività inerenti al recupero del patrimonio storico - artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Città di Firenze, è assegnato alla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino un contributo straordinario di euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da destinare al restauro e alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.

Art. 16.

1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di Commissario delegato, in tutti gli incarichi affidati al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 citate in premessa, nonché negli incarichi affidati in qualità di soggetto attuatore.

Art. 17.

1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 è soppresso.

2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, è corrisposto il compenso stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.

Art. 18.

1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla necessità di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano dighe rispetto ad interventi di carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legge n. 79/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139/2004, e con le procedure ivi previste, il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato entro il limite massimo di € 2.500.000; i relativi oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano dighe.

2. Il dott. ing. Rosario De Francesco è nominato Commissario delegato in sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia e Calabria di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e provvede a porre in essere le iniziative per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.

Art. 19.

1. Considerata la necessità di disporre con assoluta urgenza l'attuazione degli interventi finalizzati ad avviare l'attività di ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della necessità di rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni dei lavori anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati. È in facoltà del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

2. Per il compimento delle attività finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle diret-

tive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonché alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.

3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto attuatore nello svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, è istituita apposita struttura di missione composta da cinque unità, di cui due appartenenti al S.I.I.T. - settore infrastrutture Calabria e Sicilia e tre appartenenti al SIIT - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonché da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.

4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 20.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005, citata in premessa, dopo le parole «posizione economica C2», è aggiunto il seguente periodo «nonché di due unità di personale appartenente all'area B - posizione economica B3».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 18 novembre 2005.

Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, che prevede l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che sancisce e disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina la posta elettronica certificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Viste le «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura», approvate dal Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2002, nelle quali, tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente, è indicata la diffusione dell'impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 novembre 2003 per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2004, n. 8;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18 dicembre 2003, avente ad oggetto le «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione per l'anno 2004», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2004;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 4 gennaio 2005 avente ad oggetto «Linee guida in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione per l'anno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005;

Considerato che un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni con i cittadini aumenta l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni operative alle pubbliche amministrazioni in vista dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 82 del 2005;

E M A N A

la seguente direttiva:

LINEE GUIDA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Premessa.

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale; per le Regioni e gli enti locali e territoriali costituisce un contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa ed organizzativa.

L'emanazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito indicato come «Codice») e del decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n. 42, che ha istituito il «sistema pubblico di connettività» e la «rete internazionale della pubblica amministrazione», segna un determinante passo avanti nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione fornendo gli strumenti normativi necessari a dare al processo di digitalizzazione. La puntuale disciplina di fondamentali istituti quali, ad esempio, le firme elettroniche, il documento informatico, la posta elettronica, la carta nazionale dei servizi e la carta di identità elettronica, attribuisce alla pubblica amministrazione gli strumenti tecnico-giuridici attraverso cui ripensare la propria organizzazione in chiave digitale al fine di fornire a cittadini ed imprese i propri servizi «on line» realizzando, nel contempo, una progressiva riduzione dei costi ed un incremento della efficienza e della trasparenza.

Il «Codice dell'amministrazione digitale» che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 sancisce obblighi e fissa termini in vista dei quali è opportuno che le amministrazioni si preparino adeguatamente. Attraverso un esame generale dei principali istituti trattati dalle richiamate norme, la presente direttiva vuole, pertanto, costituire un momento di riflessione e di stimolo per questa ulteriore e nuova sfida alla quale tutta la P.A. è chiamata indicando di seguito alcuni punti fondamentali dei quali le amministrazioni dovranno fin d'ora assicurare l'attuazione.

1) *Comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini.*

L'art. 3 del codice sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali.

Il medesimo principio è ripreso anche dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che, al comma 3-*quater* dell'art. 7, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali di ricevere nonché inviare, ove richiesto, in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

a) *Comunicazione esterna e posta elettronica:*

l'obbligo di comunicare per via telematica con i cittadini e le imprese che lo richiedano presuppone che l'amministrazione si adoperi per rendersi facilmente raggiungibile telematicamente; si rende, pertanto, necessario esporre ed evidenziare adeguatamente, sui siti istituzionali di ogni amministrazione, gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili dai cittadini, rendendo facilmente reperibili gli indirizzi di posta elettronica degli uffici competenti per gli atti ed i procedimenti di maggiore interesse, con l'indicazione di quelli abilitati alla posta certificata.

Si segnala che le medesime informazioni devono essere inserite anche nel sito www.indicepa.gov.it

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 54 del codice, le amministrazioni sono tenute, fra l'altro, ad evidenziare sul proprio sito i principali procedimenti di competenza indicando gli eventuali termini, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché l'elenco dei servizi già disponibili in rete e di quelli di imminente attivazione.

b) *Servizi telematici di informazione preventiva:*

nell'ottica di una proficua collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, è utile che le amministrazioni provvedano ad organizzarsi per realizzare servizi di informazione preventiva in modalità telematica, al fine di fornire tempestivamente, per posta elettronica, a coloro che lo abbiano esplicitamente richiesto, informazioni, documenti e notizie in merito a scadenze (amministrative, tributarie, ecc...) o a pagamenti da effettuare, moduli o formulari per richieste o eventuali rinnovi, ecc. L'amministrazione dovrà adeguatamente pubblicizzare tale servizio, non appena attivato. Un ruolo di rilievo potrebbe essere svolto, in tal senso, dagli uffici relazioni con il pubblico, conformemente ai rilevanti compiti affidatigli dalla legge n. 150 del 2000.

I cittadini che avranno cura di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica potranno anche ricevere, con congruo anticipo, informazioni relative ai documenti personali e alle licenze che hanno durata

predeterminata di cui sono titolari, allorché la relativa validità sia prossima alla scadenza. Riceveranno, altresì, telematicamente i moduli necessari per l'eventuale rinnovo.

Sarà opportuno che ogni amministrazione provveda, preliminarmente, ad un'accurata selezione delle informazioni che possono essere fornite a richiesta, in via telematica, organizzandole e classificandole per categorie, quali per esempio:

- a) informazioni specifiche e documenti d'interesse individuale del cittadino o dell'impresa;
- b) informazioni relative a comunicazioni istituzionali (es. avviso circa la realizzazione da parte della singola amministrazione di un nuovo servizio);
- c) informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti della pubblica amministrazione.

Le amministrazioni dovranno evidenziare, comunque, che il cittadino è tenuto ad assolvere i propri obblighi legati agli adempimenti scadenzati, a prescindere dall'effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione.

2) *Comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni.*

È stata più volte ribadita, in particolare nella direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, datata 27 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 2004, n. 8, l'importanza strategica che l'utilizzo intensivo ed esteso della posta elettronica riveste nell'ottica di un cambiamento radicale della pubblica amministrazione. Lo strumento della posta elettronica, inteso come mezzo di comunicazione e trasmissione di documenti, informazioni, dati (sia all'interno della P.A. che nei confronti dei terzi) presenta caratteristiche di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, facilità di archiviazione, possibilità di invio multiplo, integrabilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche e infine, di affidabilità.

Per tali motivi l'art. 47 del codice sancisce che «Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica», precisando che esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo se ne sia verificata la provenienza specificando le modalità che consentono la verifica della «provenienza» delle comunicazioni allo scopo di conferire ad esse efficacia legale certa.

Si rammenta inoltre che, dal primo gennaio del 2006, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno privilegiare l'uso della posta elettronica come canale di comunicazione anche con i propri dipendenti.

Alla luce delle considerazioni svolte, la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione, nonostante sussista la possibilità di ricorrere alla posta elettronica, configura l'inosservanza di una disposizione di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico.

3) *Carta Nazionale dei Servizi.*

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento informatico che le pubbliche amministrazioni rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto. La CNS è regolamentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 che ne stabilisce le modalità d'uso e di diffusione.

La possibilità di supportare molteplici contenuti la rende strumento di grande utilità. Alcune amministrazioni regionali hanno già utilizzato la CNS, in alcuni casi cumulandone le funzionalità con quelle della Tessera Sanitaria (TS), con notevole vantaggio anche ai fini dell'accesso alle prestazioni mediche ed ospedaliere.

Al fine di accelerarne ed armonizzarne la diffusione, si rende opportuno che le pubbliche amministrazioni locali che intendano avviare progetti di emissione della CNS in regioni che abbiano già avviato la diffusione della CNS, in linea con quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, promuovano specifici accordi con la Regione stessa.

Tenuto conto che il numero di CNS in circolazione è di oltre dieci milioni e che molte sono in procinto di essere emesse, tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono provvedere — in coerenza con quanto previsto nell'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 — a consentire l'accesso ai servizi ai titolari di tutte le CNS, indipendentemente dall'ente di emissione delle stesse. Contestualmente, le amministrazioni sono tenute a dare esplicita pubblicità nei propri siti istituzionali della possibilità di usufruire dei servizi offerti ai cittadini utilizzando la CNS come strumento di accesso.

Si segnala che, in attuazione dell'art. 1 commi 192 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2005, n. 140, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito Cnipa) è in procinto di stipulare con il vincitore della apposita procedura di gara, un contratto quadro per la fornitura di un quantitativo massimo di 3 milioni di CNS, che consentirà alle amministrazioni l'acquisizione di carte di riconoscimento in rete e dei relativi servizi di gestione con procedure semplificate, con costi ridotti e con la garanzia di controllo della qualità e della rispondenza agli standard di interoperabilità. Si raccomanda alle amministrazioni il ricorso al predetto contratto quadro che la richiamata legge finanziaria prescrive «ai fini del miglioramento della efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica».

4) *Transazioni economiche on line.*

Nel corso di questi ultimi anni, in conformità alle direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed in attuazione della prima fase del «Piano nazionale di e-government», le pubbliche amministrazioni hanno

reso disponibili molti servizi on line per cittadini ed imprese, taluni dei quali prevedono anche il versamento di una somma di denaro (a titolo di pagamento di tasse, imposte, contributi, diritti di segreteria ecc. ...). Tuttavia, soltanto alcune amministrazioni hanno reso possibile l'effettuazione di tali pagamenti in modalità telematica.

È, quindi, necessario che le pubbliche amministrazioni consentano all'utente, nell'ambito della medesima procedura telematica, l'effettuazione del pagamento, a qualunque titolo ad esse dovuto.

È, peraltro, auspicabile che sia prevista l'utilizzazione di una pluralità di canali di pagamento elettronico per fornire agli utenti la libera scelta tra diverse opzioni (internet, sportelli bancomat ecc. ...).

Al fine di semplificare le operazioni di contabilizzazione e controllo dei pagamenti effettuati è opportuno che essi siano univocamente identificabili attraverso un codice, generato automaticamente, che individui l'ente cui il pagamento è diretto, la tipologia di pagamento (tributi, contributi, diritti, ecc. ...) e la data del pagamento.

Ai fini della corretta autenticazione dell'utente potranno essere utilizzate la Carta nazionale dei servizi o la Carta di identità elettronica, strumenti che garantiscono anche il necessario livello di sicurezza.

Al fine di incentivare i pagamenti in modalità telematica ed in considerazione dei risparmi gestionali che ne possono derivare, le amministrazioni dovranno ricercare soluzioni che consentano di contenerne il costo a carico dell'utente entro limiti massimi non superiori a quelli di altri mezzi di pagamento.

5) Conferenza di servizi on line.

La conferenza di servizi, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un nodo centrale della semplificazione del procedimento amministrativo essendo il luogo ideale in cui competenze ed interessi diversi vengono ad essere rappresentati trovando il necessario raccordo e coordinamento. Si tratta di un modulo organizzativo volto a consentire la partecipazione al medesimo procedimento di diverse amministrazioni ed enti che, in un'unica sede ed in tempi rapidi, giungono all'adozione di un unico provvedimento amministrativo condiviso.

La recente modifica della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha significativamente inciso sulla sua disciplina, semplificandone ulteriormente le modalità di svolgimento ed introducendo, tra le novità più rilevanti, la possibilità di effettuare la conferenza di servizi attraverso l'uso dell'informatica. Il comma 5-bis dell'art. 14 della legge n. 241/1990, peraltro, richiamato dall'art. 41, comma 3, del codice afferma, infatti, che «previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime».

Il quadro normativo attuale e la varietà di strumenti tecnologici disponibili consentono già alla P.A. di svol-

gere la propria attività in modo più efficiente ed efficace; l'uso dell'informatica per la conferenza di servizi consente anche il superamento dei vincoli spaziali e temporali, facilitando ulteriormente il raccordo tra le amministrazioni con conseguente riduzione dei tempi e dei costi.

Infatti, attraverso l'uso degli strumenti informatici, le pubbliche amministrazioni coinvolte in un unico procedimento amministrativo potranno essere convocate e partecipare ad una conferenza di servizi assicurando la contemporanea partecipazione alle riunioni dei loro rappresentanti, anche da un luogo diverso dalla sede dell'amministrazione procedente, virtualmente unite dal contemporaneo utilizzo di collegamenti telematici (conferenza svolta in modalità sincrona) ovvero, collegandosi al tavolo virtuale della conferenza in tempi diversi (conferenza svolta in modalità asincrona). La scelta riguardo alla modalità ritenuta più adeguata alla singola fase ed alla tipologia di conferenza e di interessi coinvolti è demandata all'accordo preventivamente raggiunto dalle medesime amministrazioni.

Si precisa che, nell'ambito delle proprie competenze, il Cnipa è stato incaricato di predisporre un'apposita procedura informatica utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche ed in grado di consentire la convocazione e l'effettuazione delle conferenze di servizi in modo semplice ed univoco, nel pieno rispetto della normativa vigente. Detta procedura, basata sull'uso di strumenti informatici di larga diffusione (posta elettronica, sistemi di chatting, forum, video o teleconferenza, ecc. ...), consentirà l'adeguamento alle specifiche fasi ed esigenze di ogni conferenza.

Attraverso una specifica sperimentazione saranno verificate sul campo tutte le funzionalità della piattaforma in modo da renderne omogenea ed uniforme l'applicazione.

Le economie scaturenti dall'uso della suddetta piattaforma realizzeranno l'ulteriore obiettivo di rendere la conferenza di servizi uno dei più efficaci strumenti di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa.

6) Sicurezza dei sistemi informativi.

Lo sviluppo della comunicazione telematica con cittadini e imprese e la conseguente necessità di operare sulla rete rendono essenziale l'adozione di adeguate misure di sicurezza informatica per rispondere all'esigenza di garantire riservatezza e integrità dei contenuti, continuità e disponibilità dei servizi.

Si richiamano le seguenti disposizioni del codice la cui attuazione richiede particolari cautele dal punto di vista della sicurezza informatica: l'art. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche), l'art. 51 (Sicurezza dei dati), l'art. 57 (Moduli e formulari); non vanno sottovalutati, inoltre, gli aspetti relativi alla sicurezza in relazione agli articoli 31 (Obblighi di sicurezza) e 34 (Trattamento con strumenti elettronici) del decreto legislativo «Codice in materia di protezione dei dati personali».

È, pertanto, necessario che le pubbliche amministrazioni statali che non vi abbiano già provveduto, attuino quanto già previsto nella direttiva sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni del 16 gennaio 2002 che, all'allegato 2, prevede che esse definiscano, progettino e realizzino, misure relative:

all'organizzazione della sicurezza (al riguardo vedasi anche l'art. 17 del codice, «Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie»);

alla gestione della sicurezza;

all'analisi e gestione del rischio;

al controllo fisico/logico degli accessi;

alla protezione antivirus;

alla gestione dei supporti;

tenendo conto, altresì, delle indicazioni del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni raccolte nell'apposito documento «Proposte concernenti le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni (ICT) per la pubblica amministrazione» consultabile sui siti www.innovazione.gov.it e www.cnipa.gov.it

7) Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

Infine, si rammenta che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 17 del codice, per garantire l'attuazione delle disposizioni normative e delle direttive volte alla riorganizzazione e alla digitalizzazione della P.A., devono individuare un «centro di competenza» interno cui afferiscano, tra l'altro, i compiti di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dello sviluppo dei servizi sia interni che esterni, di analisi e cooperazione alla revisione della organizzazione dell'amministrazione, di garanzia della coerenza tra l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di promozione delle iniziative necessarie ad assicurare la più rapida attuazione della presente direttiva.

Si sottolinea che la norma usa la generica espressione «centro di competenza» affinché ciascuna amministrazione possa identificarlo nella struttura organizzativa (Direzione, Dipartimento, Ufficio, ecc.) ritenuta più idonea nell'ambito della propria organizzazione, anche in considerazione del fatto che presso varie pubbliche amministrazioni esistono già strutture cui sono demandate tali funzioni.

La presente direttiva sarà inviata ai competenti organi di controllo e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 18 novembre 2005

Il Ministro: STANCA

Registrata alla Corte dei conti il 29 dicembre 2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 32

06A00552

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Medaglia d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Medaglia d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 2 gennaio 2006 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Medaglia d'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 10.800.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione

della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!», i loghi dei XX Giochi Olimpici invernali «Torino 2006» e una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da un rettangolo all'interno del quale vi sono due distinti settori, il primo, sul lato sinistro, contraddistinto dalla scritta «numeri vincenti» riproduce tre medaglie; il secondo, sul lato destro, contraddistinto dalla scritta «I tuoi numeri» è suddiviso in otto caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un fiocco di neve contrassegnato dalla scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocketto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente: si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti». Successivamente si devono grattare le otto caselle contenute nell'area denominata «I tuoi numeri». Se si trovano uno o più «numeri vincenti» ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente. Se nell'area «I tuoi numeri» si trova il logo dei giochi di «Torino 2006» si vincono 50 euro. Con lo stesso biglietto si possono vincere fino a cinque premi.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 12.096.560,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 2 premi di euro 70.000,00;
- n. 42 premi di euro 1.000,00;
- n. 168 premi di euro 250,00;
- n. 35700 premi di euro 50,00;
- n. 68.754 premi di euro 20,00;
- n. 219.408 premi di euro 10,00;
- n. 604.800 premi di euro 5,00;
- n. 1.747.200 premi di euro 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà

secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendo, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005

*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 217*

06A00553

DECRETO 13 gennaio 2006.

Accettazione delle scommesse a quota fissa su competizioni sportive e non sportive di primario rilievo nazionale ed internazionale.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto il provvedimento 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizioni automobilistiche e di motociclismo;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 4 aprile 2002 e il decreto direttoriale 21 gennaio 2003, con i quali è stata consentita, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto il decreto direttoriale 24 novembre 2003, con il quale è stata consentita per l'anno 2004 l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, stabilisce che l'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui al citato decreto è predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Considerato che l'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, stabilisce che, annualmente, sono individuati gli sport oggetto di scommessa;

Dispone:

Art. 1.

1. È consentita, per l'anno 2006, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale;

c) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'economia, dell'attualità di primario rilievo nazionale ed internazionale.

2. È consentita, per l'anno 2006, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni:

- a) eventi calcistici;
- b) eventi automobilistici;
- c) eventi motociclistici;
- d) eventi ciclistici;
- e) eventi sciistici;
- f) eventi cestistici;

g) altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

h) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità, comunicati con specifico programma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

06A00554

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Guido Gonella, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modifiche ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Guido Gonella, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una immagine di Guido Gonella, uomo politico e giornalista. Completano il francobollo la leggenda «GUIDO GONELLA 1905-1982», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore
postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

06A00431

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Associazione Intercultura - Onlus, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modifiche ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi

postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo dell'Associazione Intercultura - Onlus, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più oro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura in primo piano giovani di etnie diverse con le braccia alzate e sullo sfondo è rappresentato il globo terrestre; in alto sono riprodotti il disegno e la scritta «INTERCULTURA», relativi al logo del cinquantesimo anniversario dell'Associazione culturale Onlus. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore
postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

06A00432

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo dedicato alla partecipazione italiana al programma di esplorazione di Marte, nel valore di € 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, del francobollo ordinario dedicato alla partecipazione italiana al programma di esplorazione di Marte;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 2 — formato normalizzato fino a 20 grammi — in € 0,80;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo dedicato alla partecipazione italiana al programma di esplorazione di Marte, nel valore di € 0,80. Il francobollo è stampato con il sistema autoadesivo dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, con ologramma applicato a caldo; colori: quadricromia più argento più inchiostro interferenziale trasparente-oro; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; carta: bianca patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione acquosa, distribuito in quantità di 19 gr/mq (secco); tiratura: tre milioni di francobolli raccolti in settecentocinquantamila foglietti. La vignetta raffigura un radar in orbita intorno ad un pianeta a rappresentare la partecipazione italiana al programma di esplorazione di Marte e, in basso a sinistra, è riprodotto il logo dell'Agenzia Spaziale Italiana che coordina tale partecipazione. Al centro è applicato un ologramma che rappre-

senta la propagazione delle onde elettromagnetiche emesse dal radar, sul quale è riportato più volte l'acronimo «ASI». Completano il francobollo la leggenda «ESPLORAZIONE DI MARTE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,80». Caratteristiche del foglietto: il foglietto del formato di cm 14,2×12 contiene quattro esemplari, disposti su due file da due, fustellati e sfridati recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIETTO DI QUATTRO ESEMPLARI VALE € 3,20». Caratteristiche dell'ologramma: definito più genericamente DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device) l'ologramma è considerato uno dei dispositivi ottici più avanzati per la lotta alle contraffazioni; consiste in una immagine tridimensionale ottenuta attraverso l'interferenza di un fascio oggetto e di un fascio riferimento generati da una sorgente laser. Supporto: foil olografico metalizzato HSF con spessore 19 micron; adesivo: acrilico, distribuito in quantità di 4 gr/mq (secco); bozzetto e realizzazione: a cura del laboratorio di olografia dell'area nuovi prodotti di sicurezza dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore
postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

06A00433

DECRETO 11 novembre 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della 32^a America's Cup «Trapani - Louis Vuitton Acts 8 & 9», nel valore di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata una successiva emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato B della suddetta deliberazione che stabilisce il prezzo per la posta raccomandata interna di primo porto in € 2,80;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della 32nd America's Cup «TRAPANI - Louis Vuitton Acts 8 & 9», nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta e formato stampa del francobollo: mm 48×40; formato del foglietto: cm 9,6×8; dentellatura del francobollo: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.

La vignetta del francobollo raffigura un particolare di un'antica piantina della città di Trapani, eseguita con la tecnica dell'acquerello, tratta da una stampa d'epoca intitolata «La Città di Trapani con suo Castello, ed Isolette convicine»; in alto è riprodotto il logo della 32nd America's Cup «TRAPANI - LOUIS VUITTON ACTS 8 & 9» e in basso a destra è rappresentata una caratteristica barca da regata. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno del francobollo; in alto a sinistra è raffigurato il profilo della regione Sicilia dove è evidenziata la città di Trapani e in basso a destra è ripetuta l'immagine ingrandita della barca da regata. Completano il foglietto le scritte «DREPANUM

SICILIAE URBS MARITIMAE» e «PRIMA CITAE TEUCRIS PONAM CERTAMINA CLASSIS» e in basso a destra la riproduzione del logo di Poste Italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore
postale del Ministero delle comunicazioni*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

06A00434

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 4 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo n. 62845;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00462

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con decreto 13 giugno 2001 è stata prorogata fino al 17 gennaio 2006;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con sede in Ragusa Mare, S.P. 25 km 5, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00463

DECRETO 4 gennaio 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», con decreto 27 febbraio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 88 del 15 aprile 2003, con il quale autorizza il laboratorio Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 22 dicembre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 febbraio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14459 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 15 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1801 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 15 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00515

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7561 del 16 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 dicembre 2005, dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sin-

dacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,15 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1798 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, nel giorno 16 dicembre 2005 dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00516

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14428 del 21 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la

quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 15 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso dalla sostituzione del server dei Servizi di pubblicità immobiliare;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 13 in data 3 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 15 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00517

DETERMINAZIONE 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Rimini.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 8553 del 9 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali per l'intera giornata in data 9 dicembre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da un guasto al sistema informatico, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 667/05 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Rimini;

Determina:

È accertato per l'Ufficio provinciale di Rimini il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali per l'intera giornata il giorno 9 dicembre 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 gennaio 2006

p. *Il direttore regionale reggente*: SCARPINO

06A00604

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 15183 del 13 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dal 7 al 10 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare ed il mancato funzionamento, sono dipesi da un guasto sulla linea Telecom che permette all'ufficio di operare in ambiente Web, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1 prot. 6/06 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare ed il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato per l'Ufficio provinciale di Ferrara l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 16 alle ore 16,30 del giorno 6 dicembre 2005, ed il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dal giorno 7 al 10 dicembre 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 gennaio 2006

p. *Il direttore regionale*: SCARPINO

06A00632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di autorizzazione dell'attività e di approvazione della modifica statutaria di «Forma.Temp», in Roma

Con decreto del Ministro del lavoro n. 155/VI/2005 del 20 giugno 2005 è stata autorizzata l'attività ed approvata la modifica statutaria di Forma.Temp, in Roma.

06A00595

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601016/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 2 0 *

€ **1,00**